



Presidente

Al
omissis

Fasc. Anac n. 4054/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla applicabilità delle disposizioni della Legge Regione omissis dettate in materia di criteri per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di omissis negli organi di amministrazione e controllo degli organismi controllati e/ o partecipati. (prot. ANAC n. omissis del omissis) – **Riscontro**

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto di conoscere, alla luce dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'orientamento dell'Autorità in ordine all'attuale applicabilità - in aggiunta e non già in sostituzione della normativa nazionale - delle disposizioni della Legge omissis, si rappresenta quanto segue.

Occorre effettuare alcune riflessioni su quanto rappresentato dall'istante in merito alla vigenza di una normativa regionale (in particolare, Legge Regione omissis che detta disposizioni in materia di criteri per le nomine e le designazioni di competenza anche degli enti locali negli organi di amministrazione e controllo degli organismi controllati e/ o partecipati.

Innanzitutto va chiarito – quale premessa generale - che la legge regionale n. omissis, oltre a essere entrata in vigore in epoca antecedente al d.lgs. n. 39/2013, non potrebbe, rispetto a quest'ultima, ritenersi prevalente, poiché l'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 39 statuisce che *"Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico"*.

Sul tema, l'Autorità con la delibera n. 284 del 13.01.2016, ha affermato che *"rilevanti esigenze di unità ordinamentale, direttamente collegate ai principi fondamentali della Costituzione, quali il canone di buona amministrazione (art. 97, Cost.) e il dovere di disciplina e onore nell'esercizio delle funzioni pubbliche (art. 54, Cost.) fondano e sostengono una potestà legislativa statale nella materia dell'anticorruzione; il potere di vigilanza nell'istituzione dell'unica Autorità nazionale anticorruzione, oltre che nella previsione della redazione di un unico Piano nazionale anticorruzione presiede alla necessaria omogeneità della disciplina anticorruzione sul territorio nazionale ed è fondamento dell'accentramento costituzionale della potestà legislativa in capo allo Stato; con il complesso normativo derivante dalla l. 190/2012, è avvenuta l'individuazione da parte della legge statale dei valori soglia, non derogabili, quali punto di equilibrio tra esigenze contrapposte tra lo Stato e le Regioni, in modo tale che non è consentito al legislatore regionale disciplinare la materia dell'anticorruzione, tanto con disposizioni in contrasto, quanto con disposizioni ulteriori, anche più restrittive, rispetto alla legge statale"*.

E' stato pertanto confermato che il d.lgs. n. 39 del 2013 è applicabile integralmente alle regioni, ancorché a statuto speciale, in virtù dell'art. 22, co. 1, d.lgs. n. 39 del 2013, che dispone la prevalenza delle norme del citato decreto sulle diverse disposizioni di legge regionale senza operare alcuna distinzione tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

Orientamento quest'ultimo ribadito anche di recente con delibera n.362 del 20 luglio 2023, nella quale l'Autorità ha precisato che tale principio di diritto è stato peraltro ribadito anche dalla recentissima giurisprudenza amministrativa che, con riferimento al rapporto tra le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 e quelle previste dal TUEL, ha statuito: *" Per contro il d.lgs. n. 39/2013 si disinteressa dei meccanismi rappresentativi e si concentra piuttosto, avendo riguardo alla ratio anticorruptiva che lo ispira, sulle situazioni di inconfiribilità/incompatibilità riferibili a chi rivesta contemporaneamente incarichi politici nell'ente locale e incarichi amministrativi o gestionali nell'ente partecipato. Pertanto il d.lgs. 39/2013, in quanto norma di rango primario, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti ed al principio di temporalità prevale sulle previsioni dello statuto sociale, ed in ossequio al principio di temporalità, nonché di specialità, sul TUEL "* (cfr. *Sentenza del Consiglio di Stato n. 1448/2023*).

Ne consegue che le disposizioni e gli adempimenti previsti dal citato decreto 39 comunque prevalgono rispetto a quelli previsti dalla legge regionale n. 19/97 e dalle richiamate circolari della Presidenza della Regione omissis prot. n. omissis del omissis e prot. n. omissis del omissis, non essendone consentita alcuna esplicita deroga.

Con riferimento alle nomine e designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo degli organismi controllati e/ o partecipati dal comune in questione, si chiarisce che le disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull'attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale (caso relativo al collegio sindacale di un'azienda sanitaria locale). Infatti, come più volte affermato dall'Autorità, lo svolgimento di funzioni dirigenziali o gestorie costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconfiribilità/incompatibilità previste dal citato decreto. Disciplina quest'ultima che non trova dunque applicazione con riferimento ad esempio all'incarico di revisore dei conti (cfr. delibera n. 1006 del 23 ottobre 2019).

Ciò in quanto le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Per completezza si chiarisce infatti che gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie (cfr. delibera n. 622 dell'8 giugno 2016).

Si richiama sul punto l'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 "per «*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*», quali gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 settembre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Atto firmato digitalmente

Avv. Giuseppe Busia